

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

Ia della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

70^a RIUNIONE

Giovedì 15 aprile 1943 - Anno XXI

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Concessione di benefici ai praticanti ed ai

professionisti che hanno partecipato ad opera-

zioni di guerra nell'attuale conflitto » (2276 -

rel. Sabini). *Oratori:* Galli, Vicini, De Mar-

sico, *Ministro per la grazia e la giustizia* Pag-

881

(Discussione e approvazione per acclama-

zione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge

18 maggio 1941-XIX, n. 452, concernente la si-

stemazione dei territori della Dalmazia che sono

venuti a far parte integrante del Regno d'Ita-

lia » (1403 - rel. Albertini): « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1941,

anno XIX, n. 291, concernente la costituzione

della provincia di Lubiana » (1404 - rel. Alber-

tini). *Oratori:* Pindan, Bastianini, *Sottosegreta-*

rio di Stato per gli affari esteri.

883

(Segue della discussione e approvazione):

« Aumento del valore delle marche nei procedi-

menti civili a favore dell'Ente di previdenza per

gli avvocati e procuratori » (2269 - rel. Abbiso).

Tip. del Senato (1300)

227

Oratori: Genovesi, Conci, Vicini, Viale, De

Marsico, *Ministro per la grazia e la giustizia*.

880

(Segue della discussione e approvazione con

emendamenti):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge

5 settembre 1942-XX, n. 1663, recante norme per

l'ammissione delle infermiere volontarie della

Croce Rossa Italiana al secondo anno di corso

delle scuole convitto professionali per infer-

miere » (2237 - rel. Guacero). - *Oratori:* Presi-

dente, Bastianelli, Raffaele, Spolverini, Mosso,

Albini, *Sottosegretario di Stato per l'interno*.

878

REGISTRAZIONI CON RISERVA (Doc. XXXV -

rel. Guerres)

885

REGISTRAZIONE CON RISERVA (Doc. XXXVI -

rel. Sabini).

886

La riunione è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abbiso, Albertini,

Andreoni, Anselmi, Barcellona, Bastianelli

Raffaele, Cardinali Pericle, Celesta, Conci,

D'Angora, De Ruggiero, Facchinetti, Galli, Ge-

novesi, Guerres, Guadagnini, Guerres, Loffre-

ra, Guacero, Mosconi, Mosso, Noseca, Padi-

do, Marzano, Petrone Silvio, Pujia, Quilico,

ghione, Perna, Scavonetti, Scialoja, Spolverini, Vala-

Sabini, Scavonetti, Scialoja, Spolverini, Vala-

gussa, Viale e Vicini.

III - *Riun.* 70^a - 138

stenza infermieristica, e per un anno quelle che vogliono adire alle scuole specializzate di assistenti sanitarie visitatrici. Il documento del prestato servizio sarà titolo indispensabile per adire alle suddette scuole».

Ringrazia il Presidente del saluto rivolto-gli a nome della Commissione, saluto che si cambia con deferenza.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento presentato dai senatori Bastianelli e Spolverini, con lievi modificazioni di forma proposte dal Governo.

L'articolo unico del disegno di legge, così emendato, è approvato (1).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del valore delle marche nei procedimenti civili a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati e i procuratori » (2269). — *(Approvato con modificazioni dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).*

PRESIDENTE. Ricorda che anche la discussione di questo disegno di legge fu rinviata nella passata riunione in seguito ad alcune osservazioni fatte dai senatori Genovesi, Viale e Conci.

GENOVESI. Ritiene che le ragioni messe avanti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza per gli avvocati e procuratori perchè l'applicazione delle marche riguardi i procedimenti civili e non i penali, militino in favore dell'applicazione ad ambedue i procedimenti.

La prima di queste ragioni poggia sulla constatazione che il lavoro del procedimento civile è diminuito mentre quello del penale è aumentato. Ma, proprio per questo il lavoro dei penalisti dovrebbe essere tassato.

La seconda ragione è che le tariffe del procedimento penale non sono state fissate, come si è fatto per quelle del procedimento civile. Ora, appunto la mancanza di una disciplina tariffaria permette ai penalisti di adottare ta-

riffe assai alte, soprattutto in materia annuaria. C'è dunque un giusto motivo perchè la tassazione sia applicata anche in quel settore.

In sostanza, le ragioni contro l'applicazione della marca ai procedimenti penali si basano su considerazioni interne dell'Ente, di carattere amministrativo, e non su un principio generale.

Tali osservazioni hanno trovato consensi anche nella discussione avvenuta nella precedente riunione. L'oratore ha voluto farle nuovamente presenti al Governo perchè ne tenga conto per rivedere il provvedimento.

CONCI. Ritiene pienamente giustificate le osservazioni del senatore Genovesi. Il maggior lavoro degli avvocati oggi si svolge nella sede penale, specialmente nel settore annuario. Non c'è dunque una ragione perchè, ad aumentare il fondo di previdenza degli avvocati e procuratori concorra solo l'esercizio del civile e non anche quello del penale.

VICINI. Si dichiara contrario a questa forma di tassazione. L'applicazione della « marca Cicerone » non colpisce chi dovrebbe colpire, le cioè gli avvocati che guadagnano di più. L'avvocato principe, che fa poche cause da cui ritrae guadagni altissimi, ha poche occasioni di essere tassato. Invece il piccolo avvocato, ritraendo da ciascuna causa un modesto guadagno, è costretto a farne molte, e la tassazione diventa per lui assillante. Voterà perciò la legge a malincuore.

Desidera inoltre dal Governo un chiarimento. Nell'articolo 2 del disegno di legge si dice che « il contributo dei procedimenti civili deve essere corrisposto all'atto della iscrizione della causa a ruolo o della costituzione in giudizio, e nell'udienza in cui le parti prendono le conclusioni definitive ». Si domanda che cosa ciò significhi. Si paga dunque in due momenti: prima la marca di procuratore e poi quella di avvocato? Si tratta di due tasse?

GENOVESI. Conferma che si paga due volte, prima come procuratore e poi come avvocato.

CONCI. Osserva che se si paga due volte la tassa viene raddoppiata.

VIALE. La Camera ha approvato un articolo nel quale si stabilisce che « per far

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

73^a RIUNIONE

Giovedì 27 maggio 1943 - Anno XXI

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-

legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 79, contenente

disposizioni relative alla proroga del termine

per l'approvazione dei bilanci delle società e alla

valutazione nei bilanci stessi dei beni distrutti

o danneggiati in conseguenza di eventi di

guerra » (2325 - *rel.* Albertini) *Fag.*

890

« Provvidenze a favore dei notai dell'Africa

Italiana rimpatriati nel Regno » (2326 - *rel.*

Loffredo)

891

« Conversione in legge del Regio decreto-

legge 12 settembre 1942-XX, n. 1436, recante

la proroga e la revisione, durante lo stato di

guerra, dei contratti relativi all'esercizio di pub-

blici servizi affidati da comuni e provincie al-

903

« Ampliamento della circoscrizione territo-

riale del comune di Como » (2334 - *rel.* Nosedà)

902

« Conversione in legge del Regio decreto-

legge 23 febbraio 1943-XXI, n. 227, col quale

si autorizza la spesa di lire 3.700.000 per la li-

239

Tip. del Senato (1200)

« Concessione di un contributo straordinario

a favore della Società Anonima per l'acquedotto

del Monferrato » (2336 - *rel.* Anselmi) *Fag.*

903

(Discussione e approvazione con emenda-

menti):

« Proroga dei termini per l'alienazione delle

farmacie privilegiate e legittime, previsti, ri-

spettivamente, dall'articolo 374 del Testo Unico

delle leggi sanitarie e dagli articoli 2 e 3 della

legge 23 dicembre 1940-XX, n. 1868 » (2333 -

900

rel. Spolverini) - *Oratori:* Bastianelli Raffaele e

Presidente

« Conversione in legge del Regio decreto-

legge 20 ottobre 1942-XX, n. 1182, recante nor-

me per la costituzione delle Aziende agricole

comunali » (2331 - *rel.* Sabini) - *Oratori:* Ba-

905

stianelli Raffaele, Giampietro, Conci, Giovana,

Fujia, Albini, *Sottosegretario di Stato per l'in-*

904

terno, Marzano, Viale e Barcellona.

Registrazioni con riserva (Doc. XXXVII -

905

rel. D'Ancona)

(*Testo emendato*)

906

La riunione ha inizio alle ore 10.

III - *Rivun.* 73^a - 130

Sono presenti i senatori: Abisso, Albertini, Andreoni, Anselmi, Barcellona, Bastianelli Raf- faele, Cardinali Pericle, Casoli, Celasia, Celi, Cottari, Conci, D'Ancona, De Ruggiero, Fac- chinetti, Ghersi Giovanni, Giampietro, Gior- dano, Giovana, Guadagnini, Guerreschi, Lof- fredo, Macarini Carmignani, Marzano, Morelli

**Approvazione del disegno di legge: « Provi-
denze a favore dei notai dell'Africa italiana
rimpatriati nel Regno » (2326).** — (Appro-
vato con emendamenti dalla Camera dei Fa-
sci e delle Corporazioni).

stati traslocati in soprannumero al capoluogo,
o notai che occupino posti soppressi per modi-
ficazione della tabella.

Qualora poi i notai assegnati in base al-
l'articolo 1 intendessero continuare nell'eser-
cizio permanente nel Regno, nel termine indi-
cato e cioè fino a sei mesi dopo la cessazione
dello stato di guerra, essi, giusta il disposto
dell'articolo 3, dovranno presentare la rela-
tiva dichiarazione in seguito alla quale, de-
corso detto termine, saranno iscritti di ufficio
tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti del
distretto cui appartengono, fino a quando
non conseguano il trasloco ad una sede effettiva.

L'articolo 2 contiene disposizioni dirette a
semplificare e ridurre le formalità richieste per
l'ammissione all'esercizio del notariato. Per-
tanto i notai assegnati secondo le disposizioni
precedenti sono dispensati dal prestare una
nuova cauzione mentre la precedente è vin-
colata senz'altro formalità nei riguardi della
nuova sede temporanea. Inoltre la registra-
zione del decreto di assegnazione va fatta
senza spese.

Nello stesso articolo sono indicati gli ob-
blighi cui sono tenuti i predetti notai.
Gli articoli 4 e 5 non hanno bisogno di
illustrazione.

Il relatore ritiene che nulla si opponga al-
l'approvazione del disegno di legge.

*La lettura dei 5 articoli del disegno di legge
non dà luogo a discussione.*

PRESIDENTE. Dichiaro che il disegno di
legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
20 ottobre 1942-XX, n. 1182, recante norme
per la costituzione delle Aziende agricole co-
munali » (2331). — (Approvato con emen-
damenti dalla Camera dei Fasci e delle Cor-
porazioni).

SABINI, relatore. Con Regio decreto-legge
20 ottobre 1942-XX, n. 1182, si provvede
alla costituzione di speciali aziende agrarie nei
principali Comuni del Regno, assegnando loro
il compito di assumere la gestione dei terreni
di proprietà comunale, sia incolti ma utilizza-

Ma poiché si tratta di sistemazione tempo-
ranea, secondo lo stesso articolo 1, non si
applicano nei loro confronti le disposizioni
dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 28 di-
cembre 1924-III, n. 2124, convertito nella
legge 18 marzo 1926, n. 562 circa l'obbligo
della partecipazione valida al primo concorso
indetto dopo la loro assegnazione e l'iscri-
zione di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi
vacanti del distretto: nonchè la disposizione
di cui all'articolo 12 stessa legge, in base alla
quale nei concorsi per distretti in cui eserci-
tano notai assegnati in soprannumero nel
capoluogo, deve darsi la preferenza ai notai
stessi e ciò per non rendere inaccessibile il
distretto ad aspiranti esercenti in altri distretti
del Regno. Sussiste però il diritto di
preferenza, a norma dell'articolo 3, quando
tra i concorrenti si trovino notai che siano

60.601
F

provveda alle spese necessarie per l'impianto delle aziende, e deve ritenere che i Comuni dovranno stanziare le somme necessarie nei loro bilanci, il che non vorrà significare alleviamento per i contribuenti. Quello che è certo è che alle eventuali perdite, mancando un fondo di riserva non certo costituibile in breve tempo, deve far fronte un apposito stanziamento sul bilancio comunale; e qui non cade dubbio che sarà chiamato il contribuente a pagare.

L'articolo 15, nell'ultimo comma, dice: « Qualora la gestione delle Aziende dovesse risultare antieconomica per i Comuni, le Aziende stesse possono essere messe in liquidazione con decreto del Ministro per l'interno ». A parte il « possono » che, se mai, dovrebbe essere « debbono », il Ministro ha dei dubbi sul successo economico. E allora perchè fare tale esperimento su anima non vile qual'è il contribuente che vedrà sfumare il denaro dato per la costituzione e per la gestione dell'Azienda e dovrà pagare i debiti da lui non contratti?

L'oratore prega la Commissione di esaminare bene se non sia opportuno respingere questa legge. La Commissione deve sentire che su di essa ricade il peso degli avvenimenti che la legge produrrà inevitabilmente.

CONCI. Non condivide le preoccupazioni di indole giuridico-costituzionale espresse dal senatore Giampietro in quanto, se la Camera e il Senato hanno il potere di introdurre in un decreto-legge emendamenti, senza alcuna limitazione, non v'è dubbio che l'una o l'altra delle due Assemblee legislative potranno modificare anche radicalmente un decreto-legge presentato per la conversione.

Pur aderendo al principio generale che informa il provvedimento in esame, conviene tuttavia nelle considerazioni svolte dal senatore Bastianelli. Non trova infatti opportuna sia la creazione di nuovi complessi organismi burocratici, sia il volere attribuire ai Comuni una facoltà di esproprio sopra immobili di istituzioni pubbliche e di beneficenze.

Considerando il fine precipuo che queste aziende devono raggiungere, quello cioè di ottenere il massimo reddito dai terreni, troverebbe più logico che questi nuovi organismi dipendessero non già dal Ministero dell'interno, ma da quello dell'agricoltura che si

varrebbe direttamente dell'ausilio tecnico degli Ispettorati agrari.

Si associa pertanto alla proposta di rinvio formulata dal senatore Bastianelli.

GIOVARA. Apprezza le osservazioni dei senatori Giampietro e Conci; non è del parere, però, che l'approvazione da parte della Camera e del Senato del provvedimento in un testo diverso dal primitivo, possa destare preoccupazioni, poichè praticamente non si avrà alcuna conseguenza: si tratterà di una nuova legge anzichè di una conversione.

SABINI, *relatore*. Non nasconde che anche a lui si erano affacciate le stesse preoccupazioni e i dubbi espressi dai senatori Giampietro e Bastianelli, ma essi non gli erano sembrati tali da costituire un ostacolo all'esame del disegno di legge in discussione.

Ammette che sia piuttosto singolare, e forse addirittura senza precedenti, il caso di un decreto-legge che, in sede di conversione in legge, venga sostituito con un testo diverso da quello pubblicato a suo tempo nella *Gazzetta Ufficiale* e già presentato alle Assemblee legislative ai sensi dell'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 e successive modificazioni.

In sostanza nel caso in esame, poichè il testo sottoposto all'approvazione del Senato per la conversione in legge non è quello già munito della clausola che autorizzava il Governo alla presentazione del decreto-legge alle Camere, dovrebbe esso considerarsi quale un disegno di legge per sè stante.

Il fatto che la Commissione sia chiamata ad approvare tale testo nella nuova formulazione datagli dal Governo non può portare alcun pregiudizio alla validità futura dell'atto legislativo, nè può parlarsi di irregolarità procedurale nella formazione della legge.

Nel nostro ordinamento costituzionale la manifestazione di volontà da parte dei competenti organi del potere legislativo deve ritenersi compiuta validamente con l'approvazione da parte delle due Assemblee legislative di un determinato schema di legge e con la successiva sanzione sovrana.

Una volta che l'approvazione parlamentare fosse intervenuta e la sanzione regia accordata, la legge deve considerarsi perfetta ed imperativa ed in ogni caso deve ritenersi sanata

ogni eventuale imperfezione anteriore all'approvazione della legge stessa.

Quanto all'obiezione sollevata da senatore Bastianelli, l'oratore ammette che in massima le gestioni degli Enti pubblici in fatto di conduzione diretta di terreni non sono ssevrate dalle leggi amministrative le interdice.

Occorre però non perdere di mira quali sono le finalità che in questo momento la legge in esame si propone di raggiungere per la regolarizzazione e l'incrementazione del mercato alimentare, specialmente in fatto di derivati ortofrutti, e si associa al caldo e commosso saluto già avuto l'onore di esporre alla Commissione.

D'altra parte il sistema previsto per rendere effettiva l'azione di vigilanza e di tutela da parte del Ministero dell'Interno sugli atti delle aziende sia dal punto di vista amministrativo che da quello tecnico (speciamente dato l'intervento nelle deliberazioni relative degli Ispettor provinciali agrari) sembra pienamente soddisfacente e rispondente allo scopo.

In quanto poi alla preoccupazione dello stesso senatore Bastianelli dimostrata per l'eventuale assorbimento da parte delle Aziende agricole comunali dei beni delle provincie e delle istituzioni di beneficenza, fa notare che l'articolo 4 del nuovo testo riserva ad apposite convenzioni, liberamente stipulate tra gli enti interessati, le modalità della concessione delle terre, concessione che, secondo le norme attualmente in vigore e non modificate dalla legge in discussione, dovrebbero assumere la forma dell'affitto.

Rispondendo alle osservazioni fatte dal senatore Marzano circa l'eliminazione di ogni ingerenza dei prefetti nella tutela delle aziende agricole, l'oratore fa notare che, trattandosi di una questione di dettaglio, essa si potrà considerare a proposito dell'articolo 8 del testo allegato.

PUGIA. Osserva semplicemente che non vede la necessità del provvedimento in esame, per quanto esso si proponga un fine nobilissimo. Non si è pensato che la nuova legislazione civile, molto giustamente, ha una disposizione rispondente alla concezione del diritto di proprietà e cioè che la produzione è d'interesse nazionale.

Ed allora contro il proprietario, che non coltiva i propri beni, sono stabilite dal Codice civile delle sanzioni, e la più grave è quella della espropriazione.

Risulta, quindi, chiaro che le disposizioni del Codice civile debbono applicarsi anche contro i comuni, che non coltivano i propri beni.

Cio posto, è evidente l' inutilità del presente decreto-legge.

ALBINI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Ringrazia il senatore Giampietro per le cortesie parole di augurio che ha voluto rivolgergli, e si associa al caldo e commosso saluto da lui mandato alla eroica popolazione di Palermo.

Non è però d'accordo sulla questione giuridica da lui sollevata, in linea pregiudiziale, circa la facoltà del Governo di proporre, in sede di conversione di un Regio decreto-legge, un nuovo testo del provvedimento. Su questo punto è invece d'accordo con i senatori Conci e Giovara: nulla vieta al Governo di presentare all'approvazione delle Commissioni legislative un testo che migliori quello originario, specialmente quando, come nel caso in questione, il testo nuovo non modifica le linee fondamentali del Regio decreto-legge da conservare, ma soltanto lo integra e lo sviluppa opportunamente, secondo anche l'esperienza della prima applicazione del provvedimento, in modo da dare alla materia una trattazione più organica.

Peraltro, le osservazioni fatte, nel merito, dal senatore Bastianelli, e il consenso che hanno riscosso, gli fanno ritenere che il provvedimento non incontra, in massima, l'approvazione della Commissione.

Eppure il fine che esso si propone non può non essere apprezzato. Si tratta di mettere le Amministrazioni comunali dei grandi centri in condizione d'intervenire nel problema del rifornimento orticoli, mediante le disponibilità e la manovra di una proporzionale massa di tali prodotti, manovra che è facilitata dalla vicinanza al mercato e, perciò, non vincolata alle angustie dei trasporti.

È un problema urgente, che occorre risolvere rapidamente, e crede che questo sia precisamente uno dei casi nei quali convenga parlare di « necessità dell'ora ».

SENATO DEL REGNO

XXX Legislatura

I^a della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

Commissione degli affari interni e della giustizia

74^a RIUNIONE

Giovedì 15 luglio 1943 - Anno XXI

Presidenza del Presidente GUADAGNINI

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Ripartizione fra il Governatorato di Roma ed i Comuni di Pomezia e di Aprilia, sia del contributo dello Stato per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'Agro Romano, sia del residuo della spesa per la costruzione di strade nell'Agro medesimo » (2387 - *rel. Anselmi*)

910

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 469, concernente l'obbligo della denuncia di fatti interessanti la sicurezza dello Stato » (2410 - *rel. Loffredo*)

910

« Modificazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1844, sulla istituzione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (2413 - *rel. Mosso*)

911

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1943-XXI, n. 376, concernente modificazioni alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza durante l'attuale stato di guerra » (2415 - *rel. Giovara*)

913

« Norme per agevolare l'ammissione degli sfollati negli istituti di assistenza, di ricovero

e di educazione » (2417 - *rel. Macarini Car-*
mignani)

917

(Discussione e rinvio):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 22, concernente la concessione durante la guerra di una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza » (2412 - *rel. Celli*) -

911

Oratore: Presidente

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 371, concernente l'aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza »

913

(2414 - *rel. Giovara*) - *Oratori: Galli, Conci*

« Trattamento economico delle assistenti sanitarie visitatrici dipendenti da Enti pubblici » (2416 - *rel. Spolverini*) - *Oratori: Mo-*

914

relli Eugenio, Mosso, Presidente

REGISTRAZIONI CON RISERVA (Doc. XXXIX - *rel. Marzano*) - *Oratori: Galli, De Ruggiero,*

917

Cardinali Pericle, Sabini e Presidente

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abisso, Albertini, Andreoni, Barcellona, Bastianelli Raffaele, Cardinali Pericle, Cellesia, Celli, Cottari, Conci, D'Angora, De Ruggiero, Galli, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giordano, Giovara, Guadagni, Guerreschi, Loffredo, Macarini Carmi-

III - *Riun. 74^a* - 133

« con preferenza ai ciechi di guerra », stabilendo, per ovvie ragioni, e soprattutto per facilitare i rapporti fra l'Ente e le Amministrazioni centrali, la sede di esso in Roma.

Il relatore, pur dolendosi che sia stato necessario portare un mutamento nell'attività di un Ente che tanto bene ha fatto nel decennio in cui ha provveduto così ai ciechi di guerra come a quelli civili, propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, con l'augurio che il nuovo provvedimento valga a facilitare sempre più la riduzione dei ciechi alla dignità e nobiltà del lavoro ed il loro proficuo collocamento.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni dichiara che l'articolo unico del disegno di legge è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Con-

versione in legge del Regio decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 371, concernente l'aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza » (2414). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GIOVARA, relatore. L'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ebbe già a subire, durante la guerra e per le molteplici esigenze da questa determinate, tre aumenti: uno di 1000 unità con la legge 21 giugno 1940-XXVII, n. 642, un altro di 3500 con la legge 17 febbraio 1941-XVIII, n. 61, ed un terzo, di 3000 unità, col Regio decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 344, poi convertito in legge. Nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge in esame, si accenna soltanto al primo ed all'ultimo di tali aumenti e non a quello di 3500 unità disposto con la legge del 1941. Sembra quindi opportuno di chiedere in proposito qualche chiarimento al rappresentante del Governo.

Il Regio decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 371, oggi sottoposto all'esame del Senato, ha ulteriormente aumentato di 4000 unità, da ripartirsi fra i vari gradi, l'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Poiché tale aumento è motivato dalle crescenti e complesse necessità dei servizi di polizia nel territorio del Regno ed in quelli

annessi, conseguenti al perdurare ed all'intensificarsi delle operazioni belliche e poiché, dall'altra parte, l'aumento stesso ha carattere transitorio, come quelli precedenti, ed il personale assunto in eccedenza, a partire da un anno dalla cessazione dello stato di guerra, verrà gradualmente riassorbito con le vacanze che si formeranno nel ruolo ordinario, si ritiene che la conversione in legge del decreto-legge in esame meriti l'approvazione del Senato.

GALLI. Il relatore ha affermato che nella relazione ministeriale, la quale accompagna il disegno di legge in esame, non ha trovato ricordato l'aumento di 3.500 agenti nell'organico del Corpo di pubblica sicurezza, che fu disposto con la legge del 1941. Si fa cenno solo dell'aumento di 1.000 agenti fatto nel 1940, e di quello di 3.000 agenti fatto nel 1942. Si tratta quindi di sapere se quel secondo aumento è stato assorbito o no. Per tanto chiede il rinvio della discussione sul disegno di legge in esame, in attesa che il Governo possa fornire chiarimenti circa il dubbio espresso dal relatore.

CONCI. La discussione dimostra quanto sia opportuno che alle riunioni delle Commissioni del Senato sia rappresentato il Governo. Esprime il vivo desiderio che rappresentanti del Governo intervengano sempre alle riunioni, affinché non accada che i senatori chiedano chiarimenti, e non ci sia nessuno che possa fornirli. Aderisce pertanto alla proposta di rinvio del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Come in votazione la proposta di rinvio del disegno di legge.

(La proposta, messa ai voti, è approvata).

Dichiara che il disegno di legge è rinviato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1943-XXI, n. 376, concernente modificazioni alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza durante l'attuale stato di guerra » (2415). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

GIOVARA, relatore. Le modificazioni alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del